

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1587 del 06/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di estrusione di film plastico in bobine sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 21/23
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1634 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di estrusione di film plastico in bobine sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 21/23**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/08/2019, acquisita al Prot. Unione 35927 e da Arpa al PG/2019/135579 del 03/09/2019, da **PRAGMAGEST S.P.A.** nella persona di Stefano Michelacci in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di estrusione di film plastico in bobine sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 21/23, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 40581 del 30/09/2019 acquisita da Arpae al PG/2019/150230 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Dato atto** che con la medesima nota il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

**Visto** che in data 30/10/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot Unione 45008 e da Arpae al PG/2019/170215;

**Tenuto conto** che in data 16/12/2019 la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 52294 e da Arpae al PG/2020/195072;

**Atteso** che in data 14/01/2020, con nota Prot. Unione 1679, acquisita al PG/2020/5454, il SUAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa relativamente all'impatto acustico;

**Considerato** che in data 17/02/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 7397 e da Arpae al PG/23020/26252;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 24/01/2020, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 3640 del 02/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/50054, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PRAGMAGEST S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PRAGMAGEST S.P.A.** (C.F./P.IVA 02355490406) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37, **per lo stabilimento di estrusione di film plastico in bobine sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 21/23.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **Nulla Osta acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** parti integranti e sostanziali del presente atto,
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

PRAGMAGEST SpA ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissione E1 derivante dalla estrusione di granulato plastico per la produzione di un film che viene avvolto in bobine;
- emissione C1 derivante da un impianto termico civile avente potenza termica < a 35 kW.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 40581 del 30/09/19 acquisita al protocollo PG/2019/150230, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/151991 del 03/10/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/151997 del 03/10/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Mercato Saraceno di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 11155 del 08/10/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/155000 del 09/10/19, il Comune di Mercato Saraceno – Settore Edilizia - Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

*“.....PRAGMAGEST con sede dell'attività a Mercato Saraceno, Via Newton n. 21/23, risulta in area urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto ricade nel:*

- RUE A13-1 Tessuto Specializzato Produttivo Pianificato;
- PSC Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive A-13;

*e pertanto esprime parere Favorevole sulla conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 s.m.i. Si coglie inoltre l'occasione per specificare che trattasi di intervento/attività a progetto in quanto i lavori di adeguamento dell'intero fabbricato per la nuova attività risultano tutt'ora in corso”.*

Con integrazione volontaria del 19/12/2019, assunta al PG/2019/195072 di Arpae, PRAGMAGEST SpA ha dichiarato che presso l'edificio sito in via Newton n. 21/23 sarà svolto un ciclo produttivo distinto da quello già svolto sempre da PRAGMAGEST SpA presso un altro edificio sito in via Newton n. 37 (già autorizzato alle emissioni in atmosfera con l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione. 24334, successivamente aggiornata con

determinazione DET-AMB-2016-3648 del 03/10/2016 e poi con DET-AMB-2018-3779 DEL 20/07/2018), *“partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime o di semilavorati tra le due sedi”*.

L'edificio in via Newton n. 21/23 è situato ad una distanza di circa 100 metri dall'altro edificio già autorizzato sito in via Newton n. 37 ed è separato da esso da un capannone di altra proprietà e relative recinzioni.

Sulla base di tale presupposto dichiarato dalla Ditta, tenuto conto della definizione di *“stabilimento”* di cui all'art. 268 comma 1 lettera h) del Dlgs 152/06 e smi, si ritiene accettabile considerare per l'attività in oggetto l'edificio in via Newton n. 21/23 e relative pertinenze come uno stabilimento distinto da quello in via Newton n. 37, escludendo che si tratti di un unico stabilimento visto che non si tratta di un *“complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo”* ma di due distinti edifici e cicli produttivi. Al fine di assicurare la distinzione tra questi due cicli produttivi, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene opportuno prevedere la seguente prescrizione:

- *“Al fine di assicurare che l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sia riferita ad uno stabilimento distinto rispetto a quello vicino sito in via Newton n. 37 sottoposto al potere decisionale dello stesso gestore, occorre mantenere la separazione dei cicli produttivi svolti nei due stabilimenti partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti tra i due stabilimenti.”*

Con nota PG/2020/7879 del 20/01/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

**EMISSIONE N. E1 ESTRUSIONE** – In tale punto di emissione E1 vengono aspirati i fumi provenienti dal granulo in rammollimento in uscita dalla testa dell'estrusore. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri/nebbie oleose e da sostanze organiche volatili. L'attività come descritta è compresa nel punto 4.5.14 *“Stampaggio estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati”* dei Criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, in cui si fissa il valore limite per sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc, e al punto 3 dell'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 500 kg”* alla D.G.R. 2236/09 e smi, in cui si fissa il valore limite per COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc. Si precisa che, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Composti Organici Volatili pari a 20 mg/Nmc in luogo di 50 mg/Nmc. Per quanto riguarda il valore limite Polveri/Nebbie oleose la ditta ha precisato che intende installare uno specifico sistema di abbattimento per tale inquinante sulla base dell'esperienza sugli altri impianti già in funzione in altro stabilimento di proprietà. Stante la mancanza di un punto del CRIAER e della DGR 2236/09 riconducibile alla lavorazione specifica, per assonanza si fa riferimento al punto 2 dell'Allegato 4.31bis *“Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”* degli allegati alla DRG 2236/09 e smi che individua in 10 mg/Nmc il limite per Polveri Totali/Nebbie oleose. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

Caratteristiche punti di emissione	
Portata massima	10.000 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	24 h/giorno
Sezione	0,40 mq
Impianto di abbattimento	Pre filtro – Fluidex filtro a tasche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri/Nebbie oleose	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1;

- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1.

**IMPIANTO TERMICO C1 RISCALDAMENTO UFFICI** – Potenza termica nominale < 35 kW, Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

Con nota prot. 2020/0016208/P del 21/01/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/9408 del 21/01/20, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate: *“In riscontro a comunicazione di avvio procedimento e indizione della Conferenza di Servizi del 30/09/2019 pratica 48/AUA/2019, pervenuta con prot. 2019/0250505/A, esaminata la documentazione pervenuta in data 03/09/2019 e le successive integrazioni del 06/11/2019 e del 19/12/2019; In considerazione della ubicazione in zona artigianale dello stabilimento; Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”.*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/08/2019 prot. n. 35927, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **EMISSIONE C1 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (< 35 kW, a metano)**

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di estrusione di film plastico in bobine sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. 1 – LINEA DI ESTRUSIONE POLIMERI PLASTICI**

Impianto di abbattimento: prefiltro per aerosol oleosi, filtro a tasche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera

[https://www.arpa.e.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpa.e.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. Al fine di assicurare che l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sia riferita ad uno stabilimento distinto rispetto a quello vicino sito in via Newton n. 37 sottoposto al potere decisionale dello stesso gestore, occorre mantenere la separazione dei cicli produttivi svolti nei due stabilimenti partendo dalle materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime, semilavorati e prodotti tra i due stabilimenti.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle alla **nuova emissione N. 1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 di cui all'oggetto presentata dalla ditta PRAGMAGEST S.p.a. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Newton n. 37 p.iva 02355490406 in data 26/08/2019 prot. n. 35927 pratica 48/AUA/2019, integrata in data 18/02/2020 prot. n. 1947;

Vista la Previsione di Impatto Acustico del 01/08/2019 a firma del TCA Ing. Massimo Saviotti della Ditta Ausilio e successiva relazione integrativa del 11/02/2020 allegata alla istanza di AUA 48/AUA/2019;

Visto e considerato il parere di Arpae pervenuto al Comune in data 31/03/2020 prot. n. 3576;

Preso atto che trattasi di attività di progetto prevista nello stabilimento di Via Newton n. 21/23 (Ex ditta Clafc) per l'ampliamento dell'attività che la ditta Pragmagest già svolge nello stabilimento esistente in Via Newton n. 37 situato a distanza di 100 mt circa e separato da un capannone esistente di altra proprietà.

Nella Valutazione acustica, il nuovo impianto è valutato come sorgente sonora specifica il cui livello di immissione sonora è confrontato con il restante complesso delle sorgenti sonore dell'area, stradali e produttive (comprese quelle del capannone già esistente della ditta Pragmagest), che contribuiscono al Rumore Residuo. L'attività oggetto di valutazione, come dichiarato dalla ditta, rappresenta "un ciclo produttivo distinto da quello, pertanto le materie prime fino ad arrivare ai prodotti finiti, senza spostamento di materie prime o di semilavorati tra le due sedi".

L'attività di progetto prevede una linea di lavoro funzionale in continuo H24 su tre turni di lavoro costituita dalle seguenti fasi lavorative:

- carico estrusori con materiale plastico;
- estrusione e laminazione di materiali plastici;
- macinatura materiali plastici;
- movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti

Preso atto che l'attività è inserita in Classe acustica V, con limiti assoluti di emissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno e che il ricettore residenziale R1 (da considerarsi come il più sensibile fra i ricettori presenti) è inserito in classe acustica III, con limiti assoluti di immissione pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno.

Stante quanto attestato dal TCA e dal parere favorevole con prescrizioni di Arpae pervenuto al Comune via pec in data 31/03/2020 prot. n. 3575;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. Entro 6 mesi dall'esercizio dell'attività, ovvero ad attività a regime, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam che confermi il rispetto del limite di immissione differenziale diurno e notturno durante le fasi lavorative più gravose. Tale collaudo dovrà contenere rilievi fonometrici di congrua durata, effettuati sul marciapiede che fronteggia il

ricettore R1, con microfono a quota da terra pari a 4 metri, con espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e/o tonali e la descrizione dei fenomeni sonori rilevanti;

2. Entro il termine di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un collaudo acustico post operam effettuato in corrispondenza del ricettore R1 nel marciapiede pubblico antistante l'abitazione, con microfono a quota da terra pari a 4 metri che confermi il rispetto del limite di immissione assoluto diurno e notturno di Classe III nelle condizioni rumorose più gravose. Tale Collaudo dovrà contenere un rilievo fonometrico della durata di una settimana, rappresentativo del reale impatto acustico determinato dalle sorgenti sonore presenti nella zona, ivi compresa la piena attività lavorativa dell'esistente capannone della ditta Pragmagest, con espressa descrizione dei fenomeni sonori rilevati. Gli esiti di questo Collaudo dovranno essere inviati in una relazione tecnica contenente la descrizione delle condizioni di misura, ovvero l'indicazione delle sorgenti sonore attive al momento del rilievo stesso (LAeq) distinti per tempo di riferimento (diurno e notturno) e le Time History relative. La presenza di eventuali eventi anomali e/o eccezionali che si ritiene di "mascherare" ovvero di escludere dal computo del livello di pressione sonora, dovranno essere descritti singolarmente e relazionati;
3. -Fermo restando agli adempimenti di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il nulla osta acustico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**